



GNECCHI Marialuisa – PD

Nata a BOLZANO il 04/06/1953 - Diploma di liceo classico; Assessore provinciale e regionale - Eletta nella circoscrizione VI (TRENTINO-ALTO ADIGE) - Lista di elezione: PARTITO DEMOCRATICO - Proclamata il 23/04/2008 - Elezione convalidata il 18/12/2008 - Iscritta al gruppo parlamentare: [PARTITO DEMOCRATICO](#) dal 05/05/2008 - Componente degli organi parlamentari: [XI COMMISSIONE \(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO\)](#) dal 21/05/2008.

Atto Camera - Interrogazione a risposta scritta 4-11458 presentata da MARIALUISA GNECCHI lunedì 4 aprile 2011, seduta n. 457 - GNECCHI, GATTI, BELLANOVA e CODURELLI.

Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Per sapere - premesso che:

- con il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, la maggioranza di Governo ha introdotto, non solo il collocamento obbligatorio in quiescenza dei dipendenti pubblici, al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva ma anche la possibilità di uscire 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione;
- nel contempo altri Ministri dell'attuale Governo, sostengono la necessità di elevare l'età per il pensionamento e già si è intervenuti in tal senso per considerare anche l'aspettativa di vita sia per quanto riguarda l'età pensionabile, che il calcolo delle prestazioni pensionistiche; esistono proposte di legge dei diversi schieramenti politici presentate sia alla Camera che al Senato per affrontare una riforma delle pensioni sia per aspetti particolari che di sistema;
- il Ministro interrogato rispondendo all'atto ispettivo n. 4-04782 sul numero delle dipendenti donne cui sia stata comunicata la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ha sostenuto l'8 febbraio 2010: *«Tuttavia, in conformità ai principi di trasparenza ed accessibilità a cui deve ispirarsi in ogni caso l'attività degli uffici pubblici, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione intende, anche in riscontro all'istanza dell'interrogante, avviare, presso tutte le amministrazioni pubbliche, una ricognizione delle modalità di applicazione delle suddette normative e dei relativi effetti»;*
- si ha motivo di ritenere che sia stata effettuata questa ricognizione perché utile a tutto quanto sopra premesso:

quanti dipendenti pubblici siano stati collocati a riposo obbligatoriamente (in base all'articolo 17, comma 35-novies, della legge n. 102 del 2009), in particolare quanti uomini e quante donne con la specificazione dell'età anagrafica degli interessati, suddivisi per settore della pubblica amministrazione. (4-11458)

Atto Camera - Risposta scritta pubblicata giovedì 28 aprile 2011 nell'allegato B della seduta n. 469 all'Interrogazione 4-11458 presentata da MARIALUISA GNECCHI

Risposta. In via preliminare, occorre rilevare che sulla materia oggetto della presente interrogazione il Governo ha già fornito esauriente risposta in relazione ai precedenti atti ispettivi n. 4-09465 e n. 4-11613, rispettivamente in data 28 marzo e 31 marzo scorsi, presentati dallo stesso interrogante. Ad ogni modo, in riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, con il quale l'Onorevole Gnecci chiede di conoscere se il Governo abbia dato corso - ovvero entro quali tempi intenda dare corso - alla ricognizione delle modalità di applicazione della normativa sul

collocamento obbligatorio a riposo - previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 35-novies del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge n. 102 del 2009 - con particolare riferimento alla quantità sia degli uomini sia delle donne, all'età anagrafica degli stessi e alla loro ripartizione nei diversi settori della pubblica amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Nel confermare l'impegno del Governo a dar corso all'ordine del giorno n. 9/3638/109 del 29 luglio 2010 accolto nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2010 si fa presente che, allo stato, si è ritenuto opportuno non avviare il monitoraggio sui dati circa l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in esame, poiché - com'è noto - il quadro normativo in materia di pensionamento dei pubblici dipendenti è stato interessato, nel corso dell'ultimo biennio, da una serie continua di interventi legislativi che hanno chiamato le pubbliche amministrazioni ad affrontarne gli effetti nell'ambito organizzativo e gestionale, tuttora in fase di assestamento. Innanzitutto, per quanto riguarda le lavoratrici, è intervenuta la modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006 ad opera del decreto legislativo n. 5 del 2010 in materia di permanenza in servizio, con cui è stato soppresso l'onere a carico delle lavoratrici di manifestare l'opzione per la permanenza in servizio, che creava una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di sesso maschile.

Inoltre, ai fini dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, sono state approvate modifiche in tema di età per il diritto di accesso ai trattamenti pensionistici, contenute nell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, introdotto in sede di conversione, dalla legge n. 102 del 2009. Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, è poi intervenuto più in generale sulla disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico per talune categorie di dipendenti, con l'introduzione del nuovo regime della cosiddetta «finestra mobile» (articolo 12), e dei trattenimenti in servizio (articolo 9, comma 31). Infine, per consentire alle amministrazioni di avere a disposizione il quadro completo delle informazioni necessarie (situazione contributiva dei dipendenti) per l'esercizio dei poteri accordati dalla legge in materia di trattenimenti in servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, è stato necessario uno specifico intervento normativo, nell'ambito del cosiddetto «collegato lavoro». È stato aggiunto, infatti, con l'articolo 14, comma 2, della legge n. 183 del 2010, il comma 11-bis all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale norma prevede che *«Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati»*.

In conclusione, come sopra rilevato, la complessità del quadro normativo sulla materia, peraltro in continua evoluzione, e la circostanza che l'attuazione della specifica normativa sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rientra nell'ambito più ampio della disciplina, ancora in fase di assestamento, relativa alle cessazioni dal servizio e al conseguimento del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, hanno fatto ritenere sino ad ora non opportuno avviare il monitoraggio.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.